

tà procedurale, tanto più che non corrisponde a quanto esplicitamente postulato dall'autorità rogante;

- il ricorso, genericamente volto nelle sue conclusioni ad ammettere la partecipazione di tre difensori, senza specificare se questa partecipazione sarà contemporanea o meno, non può essere accolto nella sua integralità, visto che ciò sarebbe in urto con quanto prevede l'art. 35 cpv. 2 PP, ma solo nella misura in cui domanda la partecipazione di due difensori con un eventuale avvicendamento all'interno del collegio difensivo italiano;
- visto il sostanziale esito del ricorso non si prelevano spese (v. art. 63 cpv. 2 PA);
- in base all'art. 64 cpv. 1 e 2 PA, al ricorrente viene assegnata un'indennità per ripetibili a carico del MPC.

## TPF 2007 57

14. Estratto della Sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino del 21 maggio 2007 (RR.2007.18)

*Assistenza internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova e sequestro; censure ammissibili in materia di "altra assistenza".*

**Art. 74, 80i AIMP, art. 49 lett. b e c PA**

**In materia di "altra assistenza" le censure ammissibili nelle impugnative contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione sono in primo luogo elencate all'art. 80i AIMP. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'art. 65 AIMP. La II Corte dei reclami penali sindaca inoltre l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'adeguatezza della decisione impugnata giusta l'art. 49 lett. b e c PA (consid. 3.2).**

*Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Herausgabe von Beweismitteln und Beschlagnahme; zulässige Beschwerdegründe im Bereich der "anderen Rechtshilfe".*

**Art. 74, 80i IRSG, Art. 49 lit. b und c VwVG**

Die im Bereich der "anderen Rechtshilfe" zulässigen Beschwerdegründe gegen Entscheide der ausführenden Behörde finden sich vorab in Art. 80i IRSG. Der Beschwerdeführer kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, sowie die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung ausländischen Rechts in den Fällen nach Art. 65 IRSG rügen. Die II. Beschwerdekammer überprüft zudem die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides gemäss Art. 49 lit. b und c VwVG (E. 3.2).

*Entraide internationale en matière pénale à l'Italie; remise de moyens de preuve et séquestre; griefs admissibles en matière d'"autres actes d'entraide".*

**Art. 74, 80i EIMP, art. 49 let. b et c PA**

Les griefs contre les décisions de l'autorité d'exécution en matière d'"autres actes d'entraide" au sens de la troisième partie de l'EIMP sont énumérés principalement à l'art. 80i EIMP. Dans les cas prévus à l'art. 65 EIMP, le recourant peut faire valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, ainsi que l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger. La IIe Cour des plaintes examine également la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'opportunité de la décision attaquée conformément à l'art. 49 let. b et c PA (consid. 3.2).

### **Riassunto dei fatti:**

L'8 novembre 2006 la procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per titolo di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. Essa ha postulato l'acquisizione di atti concernenti un connesso procedimento svizzero per titolo di riciclaggio, il sequestro di un conto intestato alla A. Ltd presso la banca C. di Lugano, di cui B. è uno degli aventi diritto economico, e la trasmissione della relativa documentazione bancaria. Il 22 gennaio 2007 il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria, decisione contro la quale la società A. Ltd. è insorta presso il Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento.

La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.

### **Estratto dei considerandi:**

#### **3.**

**3.1** Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova e di sequestro, resa dall'autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80*k*, così come 80*e* cpv. 1 in relazione con l'art. 25 AIMP, sono pacificamente dati. La ricorrente è titolare della relazione bancaria colpita da sequestro e la cui documentazione è oggetto del provvedimento di consegna di mezzi di prova ex art. 74 AIMP. Come tale è legittimata a ricorrere contro le misure di assistenza giudiziaria impugnate (v. art. 9*a* lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).

**3.2** In materia di "altra assistenza", di cui nella Parte terza della AIMP, le censure ammissibili nelle impugnative contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione sono in primo luogo elencate all'art. 80*i* di questa stessa legge. Il ricorrente può far valere: la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a; come in precedenza nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, mediante questo tipo di doglianza si può denunciare anche la violazione di diritti fondamentali, sia di origine costituzionale che convenzionale, v. DTF 130 II 337 consid. 1.3 e rinvii; si veda altresì il Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890 e seg.); l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'art. 65 AIMP (lett. b). La II Corte dei reclami penali sindacava inoltre l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'adeguatezza della decisione impugnata giusta l'art. 49 lett. b e c PA. L'estensione del potere d'esame anche alle censure previste in quest'ultima disposizione si giustifica alla luce dei materiali legislativi, visto che, a parte il venir meno delle censure di diritto procedurale cantonale giusta l'art. 80*i* cpv. 2 vAIMP, la nuova istanza federale di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale delibera essenzialmente con lo stesso potere cognitivo delle precedenti autorità di ricorso cantonali (v. FF 2001 pagg. 3972 e 3974). Per un'interpretazione teleologicamente corretta delle pertinenti norme sui motivi di ricorso occorre dunque eterointegrare le censure di cui all'art. 80*i* AIMP con quelle del suddetto articolo della legge federale sulla procedura

amministrativa. Questa soluzione corrisponde del resto a quella già adottata in materia di estradizione, dove l'assenza di normative specifiche nella AIMP sui motivi di ricorso giustifica in ogni caso un'applicazione diretta dell'art. 49 PA (v. sentenza TPF RR.2007.27 del 10 aprile 2007, consid. 2.2).

## TPF 2007 60

15. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 12. Juni 2007 (SK.2006.25)

*Anklagegrundsatz; Rückweisungsentscheid.*

**Art. 132 Abs. 1 BGG, Art. 146 ff. BStP, Art. 277<sup>bis</sup>, 277<sup>ter</sup> aBStP**

**Wenn ein Entscheid des Bundesgerichts vor Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes ergeht, richten sich dessen Wirkungen nach den altrechtlichen Bestimmungen des Bundesstrafprozesses (E. 1.1).**

**Die kassatorische Wirkung des Urteils des Bundesgerichts betrifft nur diejenigen Teile des aufgehobenen Entscheides, in welchen die Beschwerde gutgeheissen wurde (E. 1.2).**

**Bindung an eine im gerichtlichen Verfahren verbesserte bzw. inhaltlich geänderte Anklage der Bundesanwaltschaft (E. 1.3).**

**Bei Rückweisung einer Sache zu neuer Entscheidung kann eine erneute Hauptverhandlung durchgeführt werden, namentlich zur Abklärung neuer Sachverhaltselemente oder zur Klarstellung der Parteistandpunkte (E. 1.4).**

*Principe d'accusation; décision de renvoi.*

**Art. 132 al. 1 LTF, art. 146 ss PPF, art. 277<sup>bis</sup>, 277<sup>ter</sup> aPPF**

**Lorsqu'un arrêt du Tribunal fédéral a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, ses effets se déterminent d'après les anciennes dispositions de la loi sur la procédure pénale fédérale (consid. 1.1).**

**L'effet cassatoire de l'arrêt du Tribunal fédéral ne porte que sur les parties de la décision annulée contre lesquelles le recours a été admis (consid. 1.2).**